

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CANELLI, CALOSSO E MOASCA,  
PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Tra:

- il Comune di Canelli C.F. 00084540053 (classe SC II) legalmente rappresentato dal Sindaco, \_\_\_\_\_;
- il Comune di Calosso C.F. \_\_\_\_\_ (classe SC IV) legalmente rappresentato dal Sindaco, \_\_\_\_\_;
- Il Comune di Moasca C.F. 00190310052 (classe SC IV) legalmente rappresentato dal Sindaco, \_\_\_\_\_

si conviene e si stipula quanto segue:

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale di Canelli con delibera di C.C. n. \_\_/2023 del \_\_\_\_\_, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge
- l'Amministrazione comunale di Calosso con delibera di C.C. n. \_\_/2023 del \_\_\_\_\_, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge
- l'Amministrazione comunale di Moasca con delibera di C.C. n. \_\_/2023 del \_\_\_\_\_, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge,

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

**ART. 1**

**OGGETTO E FINE**

I Comuni di Canelli (classe SC II), di Calosso (classe SC IV) e di Moasca (classe SC IV), stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

**ART. 2**

**COMUNE CAPO CONVENZIONE E CLASSE**

Il Comune di Canelli assume la veste di Comune capo convenzione. La presente convenzione è pertanto classificata in classe II ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale, in ragione della somma degli abitanti di tutti di Comuni aderenti al Patto così come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020.

**ART. 3**

**DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO**

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida fino al 31.08.2024.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza naturale esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale dell'Amministrazione la quale per prima sarà interessata da una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione.

- Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione (ai sensi dell'art. 3 della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 1 dicembre 2020).

- Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale di una delle Amministrazioni contraenti. In tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione.

- Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per trasferimento del Segretario Comunale titolare: in tal caso le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio della sede comunale convenzionata da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco").

Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capoconvenzione, alla Prefettura – UTG Torino ex competente Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza

#### **ART. 4**

##### **NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Canelli, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000, d'intesa con i Sindaci dei restanti comuni. Si conviene fin d'ora che la titolarità della sede convenzionata sarà attribuita all'Avv. Michela Parisi Ferroni, Segretario comunale in servizio presso il Comune di Canelli, giusta Deliberazione n. 113/01 del Consiglio Nazionale Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, ai sensi dell'articolo 3 della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 1 dicembre 2020, il Segretario titolare permane nella sede dell'ente capofila.

#### **ART. 5**

##### **REVOCA DEL SEGRETARIO**

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Canelli sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al sindaco del comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno ex Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

#### **ART. 6**

##### **ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO**

L'orario di servizio viene ripartito in proporzione tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei comuni e il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare. Il Segretario titolare della sede non è soggetto a timbratura e i suoi spostamenti tra il Comune di Canelli e le altre sedi verranno, salvo esigenze particolari, prefissati mediante calendario settimanale, in

funzione delle esigenze lavorative dei singoli enti, in modo da ridurre al minimo gli oneri di rimborso delle spese di spostamento a carico degli singoli enti.

## **ART. 7**

### **TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Canelli, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Al Segretario comunale della segreteria convenzionata sarà dovuto, inoltre, un compenso aggiuntivo per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale le cui retribuzioni, compensi e spese saranno a esclusivo carico del Comune interessato che ha conferito l'incarico, anticipate dal Comune Capo Convenzione e rimborsate dal Comune interessato. Si conviene che al medesimo possano essere attribuiti incarichi di responsabilità di Aree/Strutture presenti presso ciascun Ente (comportanti Posizioni organizzative) cui deve corrispondere il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento secondo le condizioni che saranno stabilite in sede di accordo decentrato. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Al segretario sarà altresì dovute, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del CCNL di categoria del 16.5.2001, e alla luce della pronuncia della Corte dei Conti - Sezioni Riunite n. 9/Contr/11, un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro di spostamento tra il Comune di Canelli e i Comuni aderenti la convenzione. Tali indennità saranno a esclusivo carico del Comune interessato il quale provvederà al rimborso, previa attestazione di presenza da parte del relativo Sindaco. Il predetto Segretario viene autorizzato all'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni convenzionati collegati da idonei mezzi di trasporto. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di Canelli, seguendo il tracciato viario più breve per accedere agli altri Comuni, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

Saranno altresì erogati di massima dal Comune di Canelli le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune.

Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati la liquidazione della quota dei diritti di rogito spettante al Segretario ai sensi dell'art.10 del D.L.24/6/2014 n.90 conv. in L. 11/8/2014 n. 114. Annualmente i comuni convenzionati dovranno procedere alla verifica cumulativa degli atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno superare globalmente la percentuale di 1/5 dello stipendio in godimento ai sensi di legge. Nel caso di raggiungimento o superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei comuni convenzionati, occorrerà procedere alla rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del segretario comunale. Nel computo della rideterminazione si dovrà tener conto delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni comunali convenzionate alle spese per la retribuzione del segretario, così come stabilito nell'art. 8 della presente convenzione.

Atteso che il servizio sarà reso in più comuni e quindi in sedi diverse anche in orario pomeridiano, al Segretario Comunale è riconosciuto il servizio sostitutivo della mensa, ripartito nei costi di convenzione nelle percentuali previste.

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio di segreteria ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario comunale titolare della convenzione.

#### **ART. 8**

##### **ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE**

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 3 - saranno ripartite come segue:

- a) 74 % a carico del Comune di Canelli
- b) 16 % a carico del Comune di Calosso
- c) 10 % a carico del Comune di Moasca

Ogni trimestre il Comune di Canelli comunicherà ai Comuni di Moasca e Calosso il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. I Comuni di Moasca e Calosso provvederanno al rimborso del saldo della quota a loro carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

#### **ART. 9**

##### **SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA**

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dalla Prefettura U.T.G. Ex-Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione regionale Piemonte o da altro Titolare di sede a scavalco, autorizzato dall'Agenzia.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, è ripartito tra i comuni con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 8.

#### **ART. 10**

##### **MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME**

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Canelli, Calosso e Moasca verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla Prefettura – UTG Torino ex Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma, a cura del Comune Capo convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto